Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma - Lunedì 2 aprile — Numero 77

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera [illegible] *della tarifa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n.* [illegible]

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE *11 marzo 1923, n. 582, che autorizza una maggiore assegnazione di L. 4.729.000 pel completamento degli impianti per la nuova dogana in via Farini, in Milano.*

REGIO DECRETO-LEGGE *11 marzo 1923, n. 586, che autorizza nuove e maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.*

REGIO DECRETO *11 marzo 1923, n. 588, che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923 per provvedere a restituzioni e rimborsi.*

REGIO DECRETO *18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo.*

REGIO DECRETO *8 marzo 1923, n. 593, concernente la liquidazione degli assegni a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero austro-ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno.*

REGIO DECRETO *18 marzo 1923, n. 597, che stabilisce nuove norme d'incompatibilità da parte dei ricevitori e dei gestori delle agenzie dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica ad esercitare determinati incarichi, professioni, impieghi od industrie.*

REGIO DECRETO *11 marzo 1923, n. 615, che autorizza il mantenimento in servizio del personale avventizio presso la Corte dei Conti.*

REGIO DECRETO *18 marzo 1923, n. 621, relativo alla estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie.*

REGIO DECRETO *18 marzo 1923, n. 622, relativo all'applicazione delle norme del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621 alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923.*

RELAZIONI E REGI DECRETI *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Terracina (Roma) e per la proroga dei poteri del Regio commissario di Catania*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero delle finanze:* Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 582, che autorizza una maggiore assegnazione di L. 4.729.000 pel completamento degli impianti per la nuova dogana in via Farini, in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1914, n. 531, con la quale fu autorizzata la spesa di L. 2.572.000 per la costruzione in Milano di una nuova dogana allo scalo di via Farini;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, numero 1427, con il quale fu aumentata di L. 443.000 la somma stanziata con la legge predetta;

Ritenuta necessaria, in aggiunta alle precedenti una nuova assegnazione per completare i lavori rimasti sospesi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata per la costruzione di una nuova dogana allo scalo ferroviario per le merci a piccola velocità di via Farini in Milano, in aggiunta alla spesa di L. 2.572.000 stanziata con la legge 11 giugno 1914, n. 531, aumentata di L. 443.000 per il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1427, un'ulteriore assegnazione di L. 4.729.000.

Art. 2.

La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze e ripartita in cinque esercizi finanziari come segue:

Esercizio	1922-923	L.	1.000.000
»	1923-924	»	1.000.000
»	1924-925	»	1.000.000
»	1925-926	»	1.000.000
»	1926-927	»	729.000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 586, che autorizza nuove e maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di L. 277.202.010,10 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, indicato nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie [illegible] inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione [illegible] comprese nella tabella *B*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

a) L. 31.987.617,62 per saldo della gestione delle linee ferroviarie delle nuove Provincie ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 25 novembre 1920, n. 1726;

b) L. 526.261,09 per saldo da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie di Stato a pareggio del bilancio per l'esercizio finanziario 1920-921.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

NUOVE E MAGGIORI assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 13. Interessi di buoni del tesoro ordinari, ecc.	250.000.000 —
Cap. n. 16. Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali, ecc.	26.500.000 —
Cap n. 35. Pensioni ordinarie	647.248 07
Cap. n. 90. Spese d'ufficio (Avvocature erariali)	4.000 —
Cap n. 96. Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro	15.000 —
Cap. n. 99. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti, ecc.	36,80 —
Cap. n. 234. Quote di indennità cinesi dovute ai privati, ecc.	33.508 68
Cap. n. 256-V (di nuova istituzione). Estinzione anticipata di buoni del tesoro triennali 5 per cento creati col Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, versati per acquisto di titoli del quarto prestito nazionale. (Art. 6 del Regio decreto 2 gennaio 1917, n. 3 e art. 7 del decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1917, n. 54)	2.206 80
Cap. n. 294 (aggiunto). Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse del Commissariato generale per i combustibili, ecc.	9 75
Totale delle nuove e maggiori assegnazioni	277.202.010 10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella B.

ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 235-*bis*. Saldo della gestione delle linee ferroviarie delle nuove Provincie, ecc.	31.987.617 62
Cap. n. 293 (Aggiunto). Assegnazione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie di Stato a pareggio del bilancio per l'esercizio finanziario 1920-921	526.261 09
Totale delle assegnazioni straordinarie	32.513.878 71

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 588, che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923 per provvedere a restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;
Visto l'articolo 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-923, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:
Capitolo n. 61. « Restituzioni e rimborsi (registro ed ipoteche) » L. 3.000.000;
Capitolo n. 147. « Restituzioni di imposte di fabbricazione sullo spirito ecc. » + lire 1.000.000.
Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 8 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, è sostituito il seguente:
« I giovani inscritti sulle liste di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al sindaco del Comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. I sindaci hanno l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente consiglio di leva.
« Per gli inscritti sulle liste di leva che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento.
« E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorità che sopraintende all'espatrio degli emigranti, deve notificare al competente Comando del distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto ».

Art. 2.

La concessione del passaporto agli inscritti di leva di mare ed ai militari del corpo reale equipaggi sarà regolata da norme analoghe a quelle dell'articolo precedente, ma la notificazione di cui all'articolo stesso sarà fatta alla competente Capitaneria di porto.

Art. 3.

La facoltà di emigrare consentita agli inscritti di leva ed ai militari di cui agli articoli precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro della guerra, di concerto con quello della marina, o di quest'ultimo di concerto col primo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
THAON DI REVEL

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 593, concernente la liquidazione degli assegni a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero austro-ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 3 novembre 1921, n. 1731, e l'art. 6 del R. decreto 1° maggio 1922, n. 701;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di unificare la liquidazione degli assegni di guerra e delle successive variazioni, anche per le nuove Provincie, assegnandola al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra:

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Alla liquidazione degli assegni e successive variazioni a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero austro-ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno, provvede il Ministro delle finanze (Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra) assistito dal Comitato istituito con D. L. 6 dicembre 1917, n. 2067.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 6 e 15 del R. D. 1° maggio 1922, n. 701, e ogni altra disposizione contraria all'articolo precedente è abrogata.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 597, che stabilisce nuove norme d'incompatibilità da parte dei ricevitori e dei gestori delle agenzie dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica ad esercitare determinati incarichi, professioni, impieghi od industrie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto-legge del 2 ottobre 1919, numero 2100, riflettente l'ordinamento per il personale delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e degli agenti rurali;

Riconosciuta l'opportunità, per meglio assicurare il regolare funzionamento dei servizi postali ed elettrici ed anche per impedire il cumulo in una stessa persona di troppi incarichi notevolmente redditizi, di disciplinare con nuove norme l'incompatibilità da parte dei ricevitori ad esercitare determinati incarichi, professioni impieghi od industrie;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ricevitori ed i gestori delle agenzie dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, possono esercitare qualsiasi incarico, professione, impiego, industria o commercio che a giudizio del Consiglio di amministrazione non contrasti con gli interessi della pubblica Amministrazione o non impedisca loro di assicurare con la propria presenza e con la propria attività il buon funzionamento ed incremento dei servizi.

In casi speciali il Consiglio di amministrazione potrà subordinare l'autorizzazione di cumulare l'incarico con occupazioni estranee previa riduzione della retribuzione sino al limite massimo del 50 %.

Art. 2.

La funzione di ricevitore e di gestore di Agenzia è sempre incompatibile:

a) con la carica di sindaco, di facente funzioni di sindaco e di delegato del sindaco nelle funzioni di ufficiale del Governo ai sensi dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269;

b) con l'esercizio della professione di segretario comunale e di facente funzioni di segretario comunale tanto in loco che altrove;

c) con l'esercizio della professione di Ministro dei culti, di medico condotto, di veterinario comunale o consorziale, di avvocato, di procuratore o di notaio, nonchè di maestro elementare, d'insegnante di scuole medie pubbliche o d'insegnante addetto a scuole private;

d) col posto di ricevitore o collettore del lotto, di esattore erariale o comunale o rappresentante riconosciuto di essi, di vettore di emigrazione o suo rappresentante;

e) con l'incarico di accollatario o gerente di Agenzia per recapito di espressi e di telegrammi, nonchè di gerente di agenzie di trasporto di pacchi da un luogo all'altro del Regno o di recapito in loco;

f) con l'incarico, per i ricevitori di prima classe, di procaccia e di portalettere rurale.

Art. 3.

I ricevitori e i gestori di Agenzie che accettino cariche, esercitino professioni o assumano incarichi ed uffici dichiarati incompatibili o riconosciuti tali dal Consiglio di amministrazione e che entro il termine perentorio di trenta giorni non vi rinuncino o non si dimettano dal posto di ricevitore, incorrono di diritto nella risoluzione del rapporto di servizio stabilita dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100.

Sarà del pari risolto il rapporto di servizio per quei ricevitori i quali, trovandosi nelle condizioni d'incompatibilità sopraccennate, non provvedano, entro il termine improrogabile di quattro mesi dalla data in cui entra in vigore il presente decreto, ad eliminarle od a rinunziare alla ricevitoria.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria al presente decreto che avrà effetto dal 1° aprile 1923, s'intende abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 615, che autorizza il mantenimento in servizio del personale avventizio presso la Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 concernente delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;

Ritenuto che per l'adempimento delle funzioni di riscontro sulle contabilità militari relative al periodo bellico e sui servizi di assistenza militare e delle pensioni di guerra è necessario che presso gli uffici della Corte dei conti seguitino a prestare servizio, finchè non sia diversamente disposto, impiegati e agenti subalterni avventizi, ufficiali e militari di truppa in numero non superiore a quello complessivo attuale di 213;

Considerato che allo scopo di conseguire, ove del caso, una rilevante economia sulla spesa occorrente per il personale è utile consentire che ai militari siano sostituiti in tutto o in parte impiegati e agenti subalterni avventizi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze è autorizzato a mantenere in servizio presso gli uffici della Corte dei conti impiegati ed agenti subalterni avventizi, ufficiali e militari di truppa promiscuamente in numero corrispondente alla necessità dei servizi e non superiore nel massimo a quello complessivo attuale di 213.

Art. 2.

A parziale deroga di quanto è disposto dal decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1917, n. 17, l'assunzione, la sostituzione e il licenziamento dal servizio degli ufficiali, degli impiegati e degli agenti subalterni avventizi avranno luogo mediante decreti del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Agli avventizi già licenziati in applicazione dell'abrogata legge 13 agosto 1921, n. 1080 e agli altri che saranno in seguito licenziati sarà corrisposto l'indennizzo stabilito dall'art. 10 della legge stessa.

Nulla è dovuto agli avventizi che cessano volontariamente dal servizio o siano licenziati per provvedimento disciplinare.

Art. 4.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alla estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito ed il regolamento per la sua esecuzione;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 31 maggio 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi sull'avanzamento;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, per i corpi militari della R. marina e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Considerata l'opportunità di premiare adeguatamente nei casi rigorosamente meritevoli, coloro che contribuiscono in modo spiccato al buon successo di operazioni militari importanti nelle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quelli delle colonie e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie sono applicabili le disposizioni dell'art. 55 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e dell'art. 14, lett. *a*), della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Il periodo ed il territorio di operazioni sono determinati con decreto Reale su proposta del Ministro della guerra e della marina, di concerto con quello delle colonie e delle finanze e previa deliberazione Consiglio dei ministri.

Art.

Le proposte di avanzamento ai gradi di ufficiale e di maresciallo (maggiore, capo, ordinario) a senso dell'articolo precedente dovranno pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal governatore.

Su di esse deciderà definitivamente il Ministro della guerra, sentito - per le sole promozioni ai gradi di ufficiale - il parere di apposita Commissione, da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro stesso.

Sulle proposte di avanzamento a senso dell'art. 1 ai gradi di sergente maggiore e di sergente ed a quelli di truppa deciderà definitivamente il comandante delle truppe.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono estese ai personali dei corpi militari della R. marina, ai quali saranno applicate le norme dell'art. 39 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e, per gli ufficiali, il disposto dell'art. 8 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156.

Sulle proposte di avanzamento a senso dell'art. 1 del presente decreto al grado di capo di prima classe ed inferiori, deciderà definitivamente il Ministro della marina.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
DI REVEL.
FEDERZONI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 622, relativo all'applicazione delle norme del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quelli delle colonie e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621 sono applicabili ai personali militari del R. esercito e della R. marina che hanno preso parte alle operazioni militari in Tripolitania nel periodo dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
THAON DI REVEL.
FEDERZONI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consiglio comunale e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terracina (Roma).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Terracina, che proviene dalle elezioni generali del 1920, ha gestito la civica azienda subordinando il pubblico interesse a quello degli aderenti al partito di cui era esponente la maggioranza consiliare. Si ebbero così a lamentare sperperi del pubblico denaro in spese non giustificate,

che, congiunto alla mancata imposizione di tasse, hanno ridotto le finanze comunali in difficili condizioni; la tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente fu completamente negletta; di depositi di denaro fatti a titolo di garanzia di domanda di affitto di bene patrimoniali è stato fatto illegittimo ed abusivo impiego; gli uffici comunali sono in disordine e gravi deficienze sono state rispettate in quasi tutti i pubblici servizi.

Il vivo movimento di protesta determinato nella popolazione da tali sistemi, costrinse, nell'ottobre scorso, il sindaco e gli assessori a rassegnare le dimissioni anche dalla carica di consiglieri, e così si rese necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico non consentono, senza serio pericolo di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, la reintegrazione nelle loro funzioni degli amministratori, è indispensabile un periodo di gestione straordinaria che provveda al riassetto della civica azienda e prepari un ambiente più sereno per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza.

Ho perciò l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede, per ragioni di ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terracina, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Rossi dott. Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Catania.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Catania, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Nostro decreto in data 28 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Catania;

Veduta la legge comunale provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Catania è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO

Il giorno 28 marzo, in Vallesella, provincia di Belluno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 30 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	132 82	Dinari	—
Londra	93 61	Corone jugoslave	—
Svizzera	359	Belgio	114 51
Spagna	308 50	Olanda	7 92
Berlino	0 0972	Pesos oro	16 85
Vienna	0 03	Pesos carta	7 36
Praga	60 0	New York	20 —

Oro 385 90

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78 15	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 12	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0|0	131368	Rosina Romilda di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano . . . . L.	205 —
»	131369	Rosina Paolo di Pietro, minore, ecc come la precedente . »	205 —
»	131370	Rosina Andrea di Pietro, minore, ecc. come la precedente »	205 —
»	11522 Polizza comb.	Perzoni Vittorio fu Pietro, dom. a Bergamo . . . . »	—
3,50 0|0	225573	Bertolini Daniele fu Giuseppe, domic. in Corticelle Pieve (Brescia). Vincolata . . . . »	63 —
»	697825	Romania Teresa di Luigi, moglie di Cristiano Michele, dom. a Sasso di Castalda (Potenza). Vincolata . . . . »	107 [illegible]
»	714340	Romania Teresina di Luigi, moglie di Cristiano Michele, dom. a Marsiconuovo (Potenza) . . . . »	17 50
»	80665	Costa Maria, nata Casella del vivente Carlo, dom. in Genova - Vincolata. . . . . »	210 —
»	702895 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Giardino Teresa fu Quintino, ved. Giardino, ora moglie in seconde nozze di Garlanda Quinto, dom. a Crevacuore (Novara) . . . . » Per la proprietà: Giardino Giovanni Battista fu Giovanni, dom. a Trivero (Novara)	227 50
»	702896 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente. . . » Per la proprietà: Giardino Giacomo, Giovanni Battista, Carlo e Celestino di Pietro, gli ultimi due minorenni sotto la patria potestà del padre, dom. in Valle Inferiore Mosso (Novara) quali eredi indivisi di Giardino Celestino di Giovanni (in parti uguali)	227 50
Cons. 5 0|0	7355 Polizza comb.	Nanni Antonio di Paolo, dom. a Grosseto . . . . »	20 —
13017	5,50 0|0 (1902)	Castelletti dott. Giuseppe Vincenzo detto comunemente Vincenzo fu Massimo, dom. a Varese (Como). Vincolata . . »	101 50
3,50 0|0	573275 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Buzzoni Caterina fu Lorenzo, ved. di Locatelli Giuseppe, Locatelli Francesco. Daniele, Lorenzo e Pietro fu Giuseppe, dom. a Cremeno (Como), Locatelli Maria fu Giuseppe, moglie di Galbani Francesco, dom. in Ballabio Superiore (Como) e Locatelli Benvenuta fu Giuseppe, moglie di Scola Angelo, dom a Castello Sopra Lecco (Como), Aldè Giuseppina di Francesco, moglie di Manzoni Attilio di Enrico, dom. a Rancio di Lecco (Como) e Aldè Valentina, Vittore, Luigi, Candida ed Angelo di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Giovanni alla Castagna (Como), tutti eredi indivisi di Locatelli Mistica fu Giuseppe . . . . » Per l'usufrutto: Buzzoni Caterina fu Lorenzo, ved di Locatelli Giuseppe, dom. a Cremeno (Como) . . . . »	70 .

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	370871	Barale Teresa fu Bernardino, moglie di Fumero Carlo, presunto assente, sotto la curatela del sig. Bruno Angelo fu Francesco, dom. a Savigliano (Cuneo) . . . . L.	10 50
3,50 0[0 (1902)	16453 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Caroli Agostino fu Gio. Maria, dom. in San Pietro in Lama. . . . . » per la proprietà: Comune di S. Pietro in Lama (Lecce)	168 —
Cons. 4,50 0[0	18941	Legato Costa amministrato dalla Congregazione di carità di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) . . . . »	93 —
»	29845	Pio Legato Costa Giuseppe in Chiaravalle Centrale (Catanzaro) amministrato dalla legale Congregazione di carità . »	99 —
3,50 0[0	488099	Congregazione di carità di Chiaravalle Centrale (Catanzaro). »	31 50
Cons. 5 0[0	48566	Intestata come la precedente. . . . . »	65 —
»	233916	Pascalucci Angelina fu Luigi, moglie di De Meo Oreste, dom. in Aversa (Caserta) . . . . »	500 —
3,50 0[0	561881	Marincola di S. Floro Silvia di Raffaello, moglie di Hercolani Cesare, dom. a Bologna. Vincolata . . . . »	521 50
»	776795	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	171 50
Cons. 5 0[0	98100	Bucco Giovambattista fu Giovanni, dom. in Andreis (Udine) . »	520 —

Roma, 31 gennaio 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — **2ª Pubblicazione.** — (Elenco n. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	27042 Pol. comb.	20 —	*Salvatore Andrea* di Luigi, dom. a Luzzi (Cosenza)	*D'Andrea Salvatore* di Luigi, ecc., come contro
»	240339	100 —	Prato *Licinia* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	Prato *Licinio* di Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	289221	750 —	Capurro Emanuele fu *Alberto*, dom. a Recco (Genova), con usufrutto vitalizio	Capurro Emanuele fu *Giuseppe*, ecc. come contro
3,50 0[0	559110	31 50	Bonvini *Maria*, Esterina, Tranquillo, Cesira e Carlo di Tranquillo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom in Domodossola (Novara)	Bonvini *Anna*, Esterina, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	32332	20 —	Luperto Luigi *Secondo* di *Francesco*, dom a S. Cesario (Lecce)	Luperto Luigi *Donato* di *Vincenzo*, dom. a S. Cesario (Lecce)
3,50 0[0	767997	105 —	Toselli Luisa di Giovanni, *nubile*, dom in Alessandria	Toselli Luisa di Giovanni, *minore*, sotto la patria potestà del padre, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 marzo 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — 2ª pubblicazione. (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore o corso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevan invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons 5 0[0	279982	100 —	Romeo *Giuseppe* fu Rosario, dom. a New York	Romeo *Giuseppa* fu Rosario, *ved. di Battiato Giuseppe*, dom. a New York
»	279981	1150 —	*Landuti* Giuseppe di Giovanni dom. a New York	*Laudato* Giuseppe di Giovanni, dom. a New York
3,50 0[0	314702	560 —	Oldoini Ines-Elvira-Rosa-Francesca-Maria di Stefano, dom. a Genova, vincolata per reddito militare, ecc.	Oldoini Ines-Elvira-Rosa-Francesca-Maria di Stefano, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, vincolata come contro
Cons. 5		20 —	*Niburni* Stefano fu Giovanni, dom in Alessandria	*Viburno* Stefano ecc., come contro
»	75656	250 —	Ferrari Maria-Maddalena di Andrea Giulio, moglie di Amante Antonio, dom. a Roma, con usufrutto a tempo determinato ad Amante Carolina di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	Intestata come contro, con usufrutto a tempo determinato ad Amante *Lina-Andreina-Giojetta* di Antonio, minore, ecc., come contro
»	118895	420 —	Gattini Edoardo fu Vincenzo, dom. a Spezia (Genova), con usufrutto vitalizio a Gattini Caterina fu Vincenzo durante il suo stato vedovile	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Gattini *Maria-Emilia-Caterina* fu Vincenzo, durante il suo stato vedovile
3,50 0[0	536325	112 —	*Ortù-Carbone Antonietta* di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Genova; con usufrutto a Bottomadi Anna fu Pietro, ved. di Gemma Giacomo, dom. a Genova	*Ortù-Carboni Antonia-Anna* di Salvatore, minore, ecc., come contro
»	768751	49 —	*Martini Rosetta* fu Pasquale, nubile, dom. in Bolzaneto (Genova)	*Martino Maria-Rosa* fu Pasquale, nubile, ecc., come contro
»	96893	232 50	Corradi Gio. Battista fu Giuseppe, dom. a Santa Maria Maggiore (Novara)	Corradi Gio. Battista fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	465605	511 —	*Palescandolo* Michela, Giuseppe-Isidoro e Saverio fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Celentano, vedova di Francesco Palescandolo, dom. in Napoli	*Palescandolo-Trecastelli* Michela, ecc. come contro
Cons. 5 0[0	287569	110 —	*Bovina* Luigi *di* Angelo, dom. a Castelluccio, fraz. one del comune di Bagni della Porretta (Bologna), vincolata	*Bovini* Luigi *fu* Angelo, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 marzo 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data della ricevuta: 15 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Romano Luigi di Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 42 — Consolidato 3.50 °/₀ — Decorrenza senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data della ricevuta: 1° marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione della ricevuta: Napoli Antonio fu Antioco — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 42 — Consolidato 4.50 0/0 — Decorrenza 1° ottobre 1914 per L. 33 e 1° ottobre 1916 per L. 9.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 marzo 1923.

Per il direttore generale
CAPUTO.

INSERZIONI

Errata-corrige

Nell'avviso n. 10110 pubblicato a pag. 2329 della *Gazzetta ufficiale* del 19 marzo 1923, n. 65, concernente l'elenco dei numeri delle obbligazioni sorteggiate della Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., sono incorsi alcuni errori di stampa che si rettificano come segue:

in luogo del numero 6158 deve leggersi il n. 6159
» » 19475 » » » 19473

BANCA D'ITALIA

Direzione generale

Capitale versato L. 180.000.000

AVVISO

Gli azionisti della Banca d'Italia sono convocati in assemblea generale presso la sede di Milano, per il giorno 19 corrente, ad ore 11, nel palazzo della Banca stessa, in via Cordusio, per procedere alla rinnovazione parziale del Consiglio di reggenza della sede, a tenore dell'art. 36 dello statuto, ed alla elezione dei funzionari che, comunque, occorresse nominare per completare il Consiglio stesso.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, ai termini dell'art. 28 dello statuto, gli azionisti che, al 19 aprile corrente, saranno possessori, da tre mesi almeno, senza interruzione, di 20 o più azioni della Banca d'Italia.

Gli azionisti che non intervenissero personalmente, potranno farvisi rappresentare con mandati speciali, di cui troveranno i moduli presso le filiali della Banca nelle quali sono iscritte le loro azioni.

Roma, 2 aprile 1923.

12519 — A pagamento.

Compagnia Agricola Italiana

MILANO

Via S. M. Fulcorina num. 9

Società anonima

Capitale L. 1.125.000 versato

I signori azionisti sono convocati assemblea ordinaria presso la sede, per il giorno 25 aprile 1923 alle o 0, per deliberare su seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul primo esercizio; rapporto dei sindaci; presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922; deliberazioni relative.
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'anno 1923.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Milano, marzo 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

12489 — A pagamento.

Società Anonima Casa Editrice " Alpes "

Capitale sociale L. 300.000

Milano

I soci di questa Anonima sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 aprile 1923 allo studio del signor avv. comm. Eucardio Momigliano via Camperio n. 11, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922 e presentazione del bilancio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Elezione di due consiglieri estratti e rieleggibili.
4. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923 e determinazione del loro emolumento.

Per partecipare alla presente assemblea i soci devono depositare le loro azioni entro e non oltre il 15 aprile p. v., nella Cassa sociale ritirandone il biglietto d'ammissione.

Milano, 12 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12514 — A pagamento.

Tipografia cooperativa sociale

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per la sera del 15 aprile c. a., ore 20, in prima convocazione, nella sede dei Lavoratori del Libro, piazza Trevi, 96, per udire la Relazione del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci, discutere ed approvare il Bilancio chiusosi al 31 dicembre 1922, eleggere quattro Consiglieri in sostituzione di quelli sorteggiati e l'intero Collegio dei Sindaci.

Non potendo aver luogo l'assemblea per mancanza di numero legale, quella di seconda convocazione è indetta per la mattina del 22 aprile c. a., ore 9.30, nello stesso locale e con lo stesso ordine del giorno.

Roma, 31 marzo 1923.

Per il Consiglio d'Amministrazione
G. CARAMITTI.

12521 — A pagamento.

Società Anonima Capalbio Redenta Agricola

S. A. C. R. A.

Capitale L. 8.000.000 interamente versato

MILANO

Sede sociale via Principe Umberto n. 17

Avviso di convocazione

È convocata per il giorno 18 aprile 1923, alle ore 11, presso la sede sociale, via Principe Umberto n. 17, l'assemblea straordinaria degli azionisti, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni circa i rapporti della Società col comm. Marco Collacchioni, dipendenti dal contratto di conferimento della tenuta.
2. Varie.

A norma dell'art. 20 dello statuto sociale, i soci dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale o presso il rappresentante del Collegio sindacale avv. Giuseppe Calabi - via Silvio Pellico, 4 - e ciò entro e non oltre il 14 aprile 1923.

Milano, 30 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12524 — A pagamento.

La casa popolare

Società anonima cooperativa edilizia

TERRACINA

Gli azionisti Società anonima cooperativa edilizia «La casa popolare» in Terracina sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 14 aprile 1923, alle ore 19 nella sala della Cooperativa Uva Moscato per il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Rendiconto generale e deliberazioni relative.
3. Proposte varie.

In mancaza di numero legale l'assemblea viene mandata in seconda convocazione per il giorno successivo 15 aprile alla stessa ora e nella stessa località.

Terracina, 28 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12522 — A pagamento.

I soci della Cooperativa per costruzioni metalliche e navali sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Sestri Ponente, via del Leone n. 3, il 19 aprile in prima convocazione alle ore 20 ed in seconda convocazione alle ore 21.

Ordine del giorno

Relazione del Consiglio e presentazione del bilancio annuale.
Proposta di scioglimento della Cooperativa.

Sestri Ponente, 31 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Pietro Filippi.

12525 — A pagamento.

Società elettrica " Valcomino "

I soci della predetta Società sono convocati in assemblea generale per il giorno 10 aprile in Atina (Caserta), nei locali della Società S. A. C. S. A., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio consuntivo del 1922.
4. Varie.

Il presidente
Mazzenga.

12526 — A pagamento.

CANTINA SOCIALE DELLA VAL D'ARDA

Società cooperativa

Sono convocati i soci all'adunanza generale straordinaria che si terrà in Castellarquato, alla sede della Cantina, il giorno 19 aprile 1923, ore 15, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Vendita dello stabile sociale.

Piacenza, 29 marzo 1923.

Il presidente
Francesco Pallastrelli.

12527 — A pagamento.

Società anonima cooperativa

fra Negozianti Macellai di Roma

Anonima

Sede in Roma

Capitale illimitato

SI RENDE NOTO

che essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione indetta per il 29 marzo corrente, l'assemblea di seconda convocazione si terrà, a mente dell'art. 13 dello statuto sociale, il giorno di giovedì 5 aprile p. v., alle ore 18,30 nella sala di piazza della Quercia, n. 27, con lo stesso

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezione delle cariche sociali.

Roma, 31 marzo 1923.

Il presidente
Arturo Francini.

12545 — A pagamento.

Società Nazionale di Navigazione

Anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 150.000.000 interamente versato

Essendo andata deserta l'adunanza di prima convocazione della assemblea generale ordinaria e straordinaria indetta per il 31 marzo 1923, alle ore 15, come dall'avviso pubblicato nel n. 62 del 15 marzo 1923 della *Gazzetta ufficiale*, gli azionisti sono informati che l'adunanza in sede di seconda convocazione avrà luogo il 14 aprile 1923, alle ore 11, con lo stesso ordine del giorno e nello stesso luogo.

Restando validi i depositi di azioni già fatti per l'adunanza di prima convocazione; potranno essere effettuati nuovi depositi fino al 7 aprile 1923 presso le sedi della Banca d'Italia di Genova e di Roma e presso la sede sociale.

Genova, 31 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12547 — A pagamento.

Sindacato Industrie Artistiche Italiane " Roma "

Società anonima

Sede in Roma

Capitale sociale versato L 1.500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 18 aprile 1923, alle ore 16, nei locali della Società, XX Settembre n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21 aprile, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Collegio dei sindaci.
2. Dimissioni dell'intero Collegio di amministrazione.
3. Fissazione del numero dei consiglieri per il corrente esercizio, e nomina del nuovo Consiglio.
4. Eventuale revoca della deliberazione dell'assemblea 5 gennaio 1923 relativa alla fusione della nostra Società con la Società « Nap. dott. Candiani & G. Sommer » e con la « Società anonima industrie artistiche riunite ».

Per intervenire all'assemblea occorre avere eseguito il deposito delle azioni almeno cinque giorni prima di quello dell'assemblea, presso la sede della Società o presso il Banco di Roma Direzione centrale.

Roma, 31 marzo 1923.

Il Collegio dei sindaci.

12546 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA ITALIANA per l'assicurazione sulla vita

Sede in Milano

Via S. Margherita, n. 7

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 19 aprile 1923, alle ore 10, nel salone della Federazione delle Società scientifiche e tecniche in Milano, via S. Paolo, n. 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 1922.
   Approvazione del bilancio stesso.
3. Determinazione del soprapprezzo delle azioni in relazione all'art. 6 dello statuto sociale.
4. Nomina di tre consiglieri di amministrazione per il triennio 1923-924-925
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione del relativo emolumento.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo il successivo giovedì 26 aprile 1923, alla stessa ora, nella stessa località e con lo stesso ordine del giorno.

Milano, 2 aprile 1923.

Il presidente
ing. G. Caronos.

Il direttore
ing. N. Cesaris.

12550 — A pagamento.

Istituto fascista di propaganda nazionale
« A NOI »

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA

Capitale illimitato

I soci di questa Società anonima cooperativa sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 16 aprile 1923, alle ore 21,30 nei locali della sede sociale in via Pietro Verri n. 12, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente.
2. Elezioni alla carica di consigliere delegato.

Occorrendo una seconda convocazione, essa avrà luogo il giorno successivo alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Per intervenire è indispensabile dimostrare la propria qualità di socio.

Il presidente del Consiglio
Mino Somenzi.

12551 — A pagamento.

R. sottoprefettura di Velletri

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per la vendita di 4220 piante di alto fusto
della selva marittima di Terracina
sulla base di L. 265.424,12

Si rende noto

che il giorno 10 aprile 1923, alle ore 10, davanti al sig. sottoprefetto del Circondario, o a chi per lui, avrà luogo l'asta, col sistema dell'accensione di candela vergine e secondo le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato per la vendita suddetta, alle seguenti condizioni:

1. L'asta non avrà luogo se non vi saranno almeno due concorrenti.

2. I concorrenti per essere ammessi alla gara devono effettuare un deposito provvisorio a garanzia di L. 12.600 oltre quello di L. 9.000 per spese di martellata, stima, contratto, consegna ecc., che sono tutte a carico del deliberatario.

3. Le offerte di miglioramento non potranno essere inferiori a L. 50 ciascuna.

4. L'asta resterà provvisoriamente aggiudicata al migliore offerente.

5. Il deliberatario definitivo dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto non oltre tre giorni dalla comunicazione del relativo invito, sotto pena, in caso contrario, della perdita dei depositi fatti e del riappalto in danno.

6. All'atto della firma del contratto il deliberatario dovrà depositare presso la tesoreria comunale, a garanzia degli obblighi del contratto, una somma pari ad un terzo del prezzo di aggiudicazione, e dovrà inoltre esibire un fideiussore ed un approbatore.

7. L'ammontare dell'appalto potrà essere versato anticipatamente nella Cassa comunale prima della consegna o tutto in una sola volta o in due rate eguali, scadibili, la prima, non oltre il decimo giorno dalla partecipazione dell'avvenuto visto di esecutorietà del contratto, la seconda a saldo nel giorno antecedente la consegna.

8. L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le altre condizioni riportate nel relativo capitolato che formerà parte integrante del contratto, e che è ostensibile, per visura, presso gli Uffici della Sottoprefettura o comune di Terracina.

Il termine utile per la presentazione delle offerte scritte d'aumento del vigesimo scadrà alle ore 17 del giorno 16 aprile 1923.

Velletri, 17 gennaio 1923.

Il consigliere aggiunto
Rossi.

12548 — A pagamento.

Ufficio speciale acque pubbliche

Numero 56

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per i lavori pubblici

Vista l'istanza 22 luglio 1921 della Ditta Inaudi Ferdinando e figli corredata da progetto in pari data del geom. Matteo Inaudi, intesa ad ottenere la concessione di subderivare dal bedale di Manta, derivato a sua volta dal Rio Torto in comune di Manta, (prov. Cuneo) la portata di mod. 10 per produrre col salto utile di m. 2,25 la potenza nominale di HP 30 per usi industriali;

Ritenuto che il comune di Manta, titolare del canale ha dato il proprio consenso alla detta subderivazione, per la quale, a sensi del terzo comma dell'art. 36 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono state omesse le formalità della pubblica istruttoria;

Ritenuto che, stante l'urgenza l'inizio dei lavori è stato provvisoriamente autorizzato con provvedimento 25 febbraio 1922 del Genio civile di Cuneo;

Vista la relazione 25 aprile 1922, n. 2309, del Genio civile di Cuneo;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Inaudi Ferdinando fu Matteo in data 14 ottobre 1922, presso l'ufficio del Genio civile di Cuneo, repertorio n. 373 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle Acque espresso con voto n. 422 del 25 luglio 1922;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta Inaudi Ferdinando e figli di subderivare dal bedale di Manta, derivato a sua volta dal Rio Torto in comune di Manta (Prov. di Cuneo) mod. 10 per produrre col salto utile di m. 2.25 la potenza nominale di HP. 30 per usi industriali.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 25 febbraio 1922 data dell'autorizzazione provvisoria, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 14 ottobre 1922 e verso il pagamento del canone annuo di L. 90 a decorrere dalla stessa data.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato all'art. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 19 febbraio 1923.

Il Ministro
CARNAZZA

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1923, reg. 5 lavori pubblici foglio 1878.

Estratto del disciplinare

Art. 4.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie che saranno eventualmente indicate dall'Amministrazione per impedire l'infiltramento delle acque ed i franamenti delle sponde nel canale di carico, dovrà eseguire e mantenere le opere per l'attraversamento della strada « per l'Ala » e per le difese delle proprietà e del buon regime del bedale di Manta in dipendenza della concessione, anche se occorreranno in seguito.

Registrato al vol. 109, n. 1584 registro degli atti privati. Esatto L. 18,10.

Cuneo, 17 marzo 1923.

Il ricevitore
Rigutini.

12267 — A pagamento.

Società anonima industria ricami

RAVENNA

via Massimo D'Azeglio, n. 20

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per mercoledì 11 aprile corrente alle ore 20, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e sindaci sull'esercizio 1922.
2. Discussione ed approvazione del bilancio.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per il 1923.
4. Varie.

L'assemblea è riconvocata per le ore 21 dello stesso giorno, nel caso che la prima convocazione andasse deserta.

Ravenna, 23 marzo 1923

12523 — A pagamento.

PILERIA ITALIANA

GENOVA (6), via Cairoli n. 7-1

È convocata l'assemblea straordinaria dei signori azionisti che si terrà nei locali sociali, via Cairoli n. 7, alle ore 15, del 18 aprile p. v., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Pratiche di liquidazione.
2. Stabile di Busalla.
3. Indennità ad un liquidatore e retribuzione ai sindaci pel periodo di liquidazione.
4. Azioni destinate al sig. Enrico Macciò.
5. Varie.

In caso che tale adunanza andasse deserta, la seconda convocazione resta fissata per il 19 aprile stesso, negli stessi locali ed alle ore 15.

Genova, 28 marzo 1923.

I liquidatori

12520 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO

di deliberamento provvisorio

SI NOTIFICA

che nell'asta oggi tenutasi in questo ufficio giusta l'avviso in data 12 marzo 1923, vennero aggiudicati in via provvisoria i seguenti appalti di manutenzione stradale per il triennio 1923-1925, e cioè:

Lotto 2.

Strada semiprov. Pallanza-Trobaso, col ribasso di lire due per cento sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 11.319.

Lotto 3.

Strada semiprov. Intra-Miazzina e Trobaso-Unchio-Cossogno col ribasso di L. 0,10 per cento sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 12.307,68.

Lotto 4.

Strada semiprov. di Valle Intrasca, di Caprezzo ed Intragna, col ribasso di L. 0,05 per cento, sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 11.323,20.

Il termine dei fatali per presentare offerte di ulteriore ribasso non minore del ventesimo sulle somme sovraindicate scade il giorno 9 aprile 1923, allo scoccare delle ore 11 all'orologio della torre di questo palazzo provinciale.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e la ricevuta del prescritto deposito di garanzia, fatto in questa Cassa provinciale (Banca popolare) in ragione di L. 1160 per il 2° lotto, L. 1240 per il 3° e L. 1145 per il 4° lotto.

I capitolati relativi sono visibili in questo ufficio.

Novara, 30 marzo 1923.

Il segretario generale
Berra.

12541 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO D'ASTA

L'asta pubblica oggi tenutasi in questo ufficio giusta l'avviso in data 12 corrente marzo per diversi appalti di manutenzione stradale nel triennio 1923-925, è riuscita deserta pei seguenti lotti, cioè:

Lotto 1.

Strada provincial del Sempione, 2° tronco, compreso tra Gravellona ed il ponte sul Toce alla Masone, dell'importo presuntivo annuo soggetto a ribasso d'asta di L. 21.360.

Lotto 5.

Strada semiprov. Intra-Premeno ed Esio, dell'importo presuntivo annuo soggetto a ribasso di L. 14810.

Ciò stante si notifica che alle ore 11 del giorno 11 entrante aprile si procederà in questo ufficio al 2° esperimento d'asta pubblica col sistema delle schede a norma degli articoli 85 e 90 del regolamento sulla contabilità dello Stato, per l'aggiudicazione provvisoria dei su descritti lotti, anche sulla presentazione di una sola offerta per ciascuno.

I concorrenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e fare in questa Cassa provinciale (Banca popolare) un deposito di L. 2190 per adire al 1° lotto e di L. 1495 per il 5° lotto.

Il termine dei fatali scadrà poi alle ore 11 del 21 detto aprile

I capitolati relativi sono visibili in quest'ufficio.

Novara, 30 marzo 1923.

Il segretario generale
Berra.

12540 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

Vendita di fondo rurale

Avviso per aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine che ha avuto luogo oggi nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi civili di Parma, in via agli Ospizi civili, n. 7, la possessione «Graffagnana» in Villa Sanguinaro, comune di Noceto, dell'estensione di ettari 25.12.49 pari a biolche 81 e 54/100, è stata aggiudicata provvisoriamente in vendita per la somma di L. 203.000.

Fino alle ore 16 del giorno 14 aprile pr. potranno essere presentate offerte di aumento purchè non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

I concorrenti, a garanzia della propria offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 20.300.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mens, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore di ufficio.

Parma, 29 marzo 1923.

Il direttore generale
dott. C. Amoretti.

12539 — A pagamento.

Municipio di Montella

AVVISO D'ASTA

per 1° esperimento

Vendita taglio 3ª sezione «Ischitiello» bosco difesa Verteglia

SI RENDE NOTO

che lunedì 9 aprile 1923, alle ore 11 a. m., su questo palazzo comunale, dinanzi al sig. Commissario prefettizio, e con l'assistenza del segretario comunale, sarà tenuto pubblico incanto, col metodo della candela vergine, a termine abbreviato a cinque giorni per la vendita, in un solo lotto, del materiale legnoso proveniente dal taglio della 3ª sezione cedua di faggio «Ischitiello» del bosco difesa Verteglia di proprietà patrimoniale del comune di Montella.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 47.219,10, con offerta di aumento non minore di L. 0.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato in valuta legale al tesoriere comunale nel seguente modo: L. 23.624,55 anticipatamente.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta sia provvisoria che definitiva, e gli offerenti in grado di ventesimi per essere accettata la loro offerta devono esibire la quietanza del tesoriere comunale per l'avvenuto pagamento di detta somma di L. 23.624,55. Il resto due mesi dopo l'aggiudicazione definitiva della vendita.

Il taglio delle piante ed il trasporto dei prodotti fuori del bosco dovrà eseguirsi nel termine della stagione silvana 1922-23.

L'aggiudicatario al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro tre giorni dalla medesima dovrà presentare un fideiussore ed approbatore solidale e dovrà pure provare di avere prestato una cauzione di L. 5500 a garenzia della piena esecuzione degli obblighi contratti.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si presenteranno offerte di almeno due concorrenti.

Sulla provvisoria aggiudicazione sarà accettata l'offerta di aumento di ventesimo i di cui fatali scadranno alle ore 12 del giorno lunedì 16 aprile 1923.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese d'asta e di contratto, nessuna esclusa e comprese anche quelle per la martellata e stima, la consegna, i collaudi ecc.

I concorrenti devono pure far il deposito di L. 5500 alla tesoreria comunale in acconto delle spese suddette.

I capitolati d'oneri, i verbali di assegno e di martellata, e gli atti relativi sono depositati in questa segreteria comunale e chiunque potrà prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Montella, 28 marzo 1923.

Visto: Il commissario prefettizio
G. Piciocci.

Il segretario comunale
Silvio Pelori.

12529 — A pagamento.

MUNICIPIO DI CAGLIARI

Avviso d'asta
a termini ridotti

Si rende noto che il giorno 16 aprile p. v., ad ore 11, in questo civico palazzo, nanti il sindaco, o chi per esso, si terrà l'incanto unico per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo al restauro del muraglione di sostegno del giardino pubblico lungo il viale San Vincenzo in Cagliari.

L'incanto si aprirà sulla base dell'importo presunto complessivo di L. 61.914,33 e l'aggiudicazione sarà fatta al miglior offerente in via definitiva, sotto l'osservanza delle speciali statuizioni fissate nei capitolati generale e speciali sempre visibile nella segreteria del Comune, nelle ore di ufficio, seguendo il metodo delle offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato per mezzo della posta ovvero mediante consegna a mano a tutto il giorno che precede quello dell'asta a sensi dell'art. 87, lettera *a*), del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Chi aspira ad essere ammesso all'appalto dovrà far pervenire all'Amministrazione, entro l'11 p. v. aprile:

A) certificato penale e di moralità di data non anteriore ai 4 mesi dalla data dell'asta.

B) certificato di idoneità a disimpegnare i lavori di che trattasi di data non anteriore a sei mesi dalla data dell'asta rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito lavori analoghi a quelli da appaltarsi e nel quale si assicuri del regolare eseguimento dei lavori stessi.

C) una dichiarazione con cui il concorrente dichiari di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave ecc., nonchè di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi stessi rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

D) quietanza di versamento nella tesoreria municipale di L. 1500 in contanti a titolo di cauzione provvisoria e di L. 1500 per le spese d'asta e di contratto.

Le Società commerciali di qualunque specie regolarmente costituite saranno ammesse a concorrere per mezzo di persona specialmente delegata che ne assumerà la rappresentanza per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto; questa dovrà esibire i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) e dovrà essere bene accetta all'Amministrazione.

Le dette Società saranno tenute, altresì, a presentare lo statuto sociale ed un certificato della Cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento.

Le Cooperative di produzione e lavoro e i Consorzi di cooperative che intendano valersi dei benefici loro concessi dovranno altresì dimostrare di essere in grado, per la loro costituzione, per i mezzi tecnici ed economici di cui dispongono, di assumere l'appalto e di condurlo a termine.

L'Amministrazione si riserva la facoltà piena ed insindacabile di escludere dall'asta qualunque concorrente senza essere tenuta a dare indennità di sorta.

Cagliari, 28 marzo 1923.

Il segretario generale
Puligheddu.

12533 — A pagamento.

Municipio di Terlizzi

AVVISO D'ASTA
per il riappalto servizio spazzamento, raccolta acque luride e delle materie fecali

SI RENDE NOTO

che in esecuzione della deliberazione consigliare 13 marzo u. s., n. 57, superiormente approvata, si procederà al riappalto del servizio suddetto, a termini abbreviati di 8 giorni, mercè pubblico incanto a candela vergine, il giorno 11 corrente mese di aprile, sul Palazzo di città, alle ore 10.

L'asta si aprirà sul prezzo di base di L. 100.000 con offerta in diminuzione non inferiore ognuna a L. 50.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta a ribasso di ventesimo i cui fatali scadranno alle ore 12 del giorno 19 andante mese di aprile.

L'appalto avrà la durata di anni quattro a cominciare dalla data di approvazione del contratto.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno dimostrare di aver depositato presso la tesoreria comunale una cauzione provvisoria di L. 5000 a garenzia dell'asta e acconto spese atti e contratto; di essere di maggiore età ed esibire certificato di buona condotta di data non anteriore a due mesi da quella fissata per la gara.

Il capitolato e gli atti relativi sono depositati presso questa segreteria comunale a chiunque potrà prenderne visione in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Terlizzi, 2 aprile 1923.

Il sindaco
Giuseppe Casamassima.

Il segretario comunale
Bonaduce Vito.

12535 — A pagamento

Municipio di Caiazzo

1° AVVISO D'ASTA
ad unico incanto a termini abbreviati di giorni cinque per l'appalto del dazio consumo, riscossione diritti di suolo e uso del macello

Si rende noto che alle ore 11 del giorno 9 aprile prossimo, nella casa comunale, innanzi al sindaco, o chi per esso, si procederà all'incanto, col metodo della candela vergine, per l'appalto in unico lotto della riscossione del dazio consumo governativo e comunale, del diritto di occupazione di suolo e diritto di uso del macello pel quinquennio 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1927 sotto

l'osservanza delle norme contemplate dal capitolato d'oneri ed annesse tariffe, approvato dal Consiglio comunale nella tornata del 3 dicembre 1922, reso esecutorio il 23 gennaio 1923, n. 45146 e nel regolamento della contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074.

L'asta verrà aperta sulla base di L. 50,000 ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore di L. 25.

L'appaltatore avrà l'obbligo altresì di riscuotere l'addizionale governativo e comunale al dazio sulle bevande alcooliche, sulle carni di cui al D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, e 28 aprile 1908, numero 551, o versarlo a parte nella Cassa comunale, detratto il 5 0/0 da servire per le spese di gestione.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno eseguire un deposito di L. 2000 quale cauzione provvisoria e per far fronte alle spese contrattuali e di asta che vanno a carico dell'appaltatore, salvo a prestare la cauzione definitiva a norma dell'art. 50 della legge 7 maggio 1908, n. 218.

Il termine utile per l'offerta di ventesimo (fatali) scadrà alle ore 12 del giorno 23 aprile 1923.

Il capitolato generale è visibile nella segreteria del Comune, durante le ore d'ufficio.

Caiazzo, 27 marzo 1923.

Il segretario
N. Pannone.

Visto: il sindaco
Cav. F. Cautela.

12536 — A pagamento.

COMUNE DI BOJANO

AVVISO D'ASTA
di primo incanto
per la vendita del legname alla contrada Macchia S. Egidio del bosco Montematese del comune di Bojano

Il giorno 14 corr. aprile, alle ore 10 con continuazione, in questa sala municipale, innanzi al sindaco o chi per esso, si addiverrà col metodo di estinzione di candela vergine, a termini abbreviati, alla vendita del legname della sezione Macchia S. Egidio del bosco Montematese, sotto l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dai capitolati speciali formulati dall'ufficio forestale e dal Consiglio comunale.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 84.819 58 e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 100.

La vendita sarà fatta in un sol lotto, sarà soggetta all'aumento del ventesimo, i cui fatali scadranno il 26 corr. aprile, alle ore 12, senza bisogno di ulteriore preavviso.

Il taglio avrà la durata di mesi 18 a partire dal giorno della consegna.

I concorrenti ammessi alla gara dovranno eseguire un deposito di L. 1000 per le spese.

L'aggiudicatario, nel termine stabilito dal capitolato, dovrà presentare un fideiussore solidale e dovrà provare di aver prestata, nei modi di legge, la cauzione di L. 10.000.

Il prezzo di acquisto potrà essere versato interamente all'atto della stipula del contratto, oppure in tre rate eguali, di cui la prima all'atto dell'assegnazione della tagliata, la seconda il 15 dicembre corrente anno e l'ultima il 15 giugno 1924, a norma del capitolato.

Le spese d'asta, contratto, perizia, consegna, riconsegna ecc., nonchè quelle eseguite pel distacco, martellata ecc. rimangono a carico dell'aggiudicatario

Il quaderno d'oneri e quant'altro si riferisce al taglio sono visibili nella segreteria comunale in tutte le ore di ufficio.

Bojano, aprile 1923.

Il segretario comunale
avv. Enrico Notte.

Visto: Il sindaco
avv. F. Carule.

12531 — A pagamento.

COMUNE DI SAVA

AVVISO D'ASTA
per l'appalto dei dazi di consumo

Si porta a pubblica conoscenza che, nel giorno 17 aprile p. v., alle ore 10, sarà sperimentato su questa casa comunale, innanzi al sindaco, o chi per lui, pubblico incanto ad estinzione di candela vergine, coll'osservanza delle norme del regolamento di contabilità dello Stato, per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo in questo Comune pel quinquennio 1923-928, decorribile dalla comunicazione dell'approvazione del contratto ed immissione in possesso dell'assuntore.

L'appalto riguarda la riscossione dei dazi governativi, addizionali e comunali imposti sui diversi generi, specificati nel capitolato d'onere, superiormente approvato, visibile nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

L'incanto sarà aperto in aumento dell'annuo canone di L. 40.000 ed ogni offerta non potrà essere inferiore a L. 50 e sarà fatta aggiudicazione provvisoria se vi saranno almeno due concorrenti.

L'appalto sarà regolato dal detto capitolato d'onere comunale ed i dazi saranno riscossi in base della tariffa daziaria.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare preventivamente nella Cassa comunale la somma di L. 2000 a titolo di cauzione provvisoria, in sostituzione della quale l'aggiudicatario definitivo alla stipula del contratto d'appalto, che dovrà farsi fra un mese dal giorno in cui perverranno approvati gli atti d'incanto, è obbligato a prestare una cauzione definitiva corrispondente ai tre dodicesimi del canone appaltato in numerario od in titoli dello Stato o garentiti dallo Stato, od in beni stabili, anche col mezzo di terza persona.

Le spese tutte del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, per cui ogni concorrente dovrà fare il preventivo deposito di L 2000 nella Cassa comunale.

I fatali per l'aumento del ventesimo sul canone aggiudicato scadranno alle ore 12 mer. del 3 maggio p. v.

Sava, 29 marzo 1923.

Visto, il sindaco:
Argeni.

Il segretario interino
F. Manigrasso.

12534 — A pagamento

Municipio di Livorno

Avviso d'asta

per l'appalto triennale della fornitura del materiale e per i lavori occorrenti alla manutenzione ordinaria delle strade e piazze lastricate della città e dei subborghi per il presunto approssimativo ammontare di L. 1.350.000.

Dovendosi procedere al suddetto appalto a forma ed alle condizioni stabilite nel relativo capitolato, approvato con la deliberazione di urgenza del R. commissario in data 24 febbraio decorso, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione del 14 marzo corrente, previo parere del Consiglio di prefettura sul ricordato capitolato, si fa noto che alle ore 11 del giorno di mercoledì 18 aprile p. v., in una sala del palazzo comunale, innanzi al sottoscritto commissario prefettizio, o chi per esso, avrà luogo l'asta per l'appalto medesimo, da aprirsi sul prezzo di base di L. 450 000 all'anno, stabilito nel capitolato medesimo.

In ordine a quanto fu stabilito colla citata deliberazione 24 febbraio u. s., l'asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete a mente del comma A) dell'art. 87 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato con aggiudicazione definitiva ad un co incanto e coll'osservanza delle norme seguenti:

1. Ciascun concorrente per essere ammesso all'asta dovrà presentare al banco della presidenza, in piego suggellato, la sua scheda scritta su carta bollata da L. 2,40 indicante in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale sull'ammontare dei prezzi di elenco facenti parte del relativo capitolato d'oneri.

La percentuale di ribasso dovrà essere la stessa per tutti i prezzi contenuti nel detto elenco.

Chi intende partecipare all'asta dovrà preventivamente far pervenire entro il giorno 10 aprile 1923 alla segreteria generale del Comune (Ufficio contratti), i seguenti documenti:

a) il certificato di moralità in data non anteriore a quattro mesi, rilasciato dal sindaco del luogo del domicilio del concorrente;

b) il certificato d'idoneità ad assumere l'appalto, rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, da un ingegnere del Genio civile o da un ingegnere comunale;

Contemporaneamente alla presentazione della scheda di offerta di ribasso il concorrente dovrà produrre la ricevuta comprovante il deposito fatto nella tesoreria comunale della somma di lire 25.000 in contanti o in cartelle di rendita italiana o in altri valori garantiti dallo Stato al corso di Borsa, il quale deposito dovrà essere dal deliberatario aumentato fino a L. 50.000 entro 10 giorni dalla avvenuta aggiudicazione dell'appalto, per costituire la cauzione conforme è stabilito nel capitolato.

2. I concorrenti che non presenteranno la detta ricevuta non verranno ammessi all'asta, nè sarà tenuto conto delle schede inviate.

Sono esenti dal presentare la prova dell'effettuato deposito cauzionale provvisorio le Società cooperative di lavoro che provino di essere inscritte nel registro esistente presso le RR. prefetture, per le quali la cauzione sarà costituita a norma delle disposizioni della legge che regola la materia.

3. Le spese d'asta, comprese quelle di inserzione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, di registro, copie, ecc., saranno ad intero carico del deliberatario.

4. Il presidente dell'asta si riserva a forma dell'art. 79 del citato regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti e dei depositi sopra indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

5. L'appalto verrà aggiudicato in conformità alle disposizioni dei §§ 5 e 6 dell'art. 90 del più volte citato regolamento di contabilità generale dello Stato e anche se si avrà l'offerta di un solo concorrente.

6. Il contratto dovrà essere stipulato entro 15 giorni da quello dell'aggiudicazione sotto pena di decadenza.

La cauzione provvisoria di L. 25.000, sarà senz'altro devoluta al Comune, tanto nel caso che l'aggiudicatario non addivenga alla stipulazione del contratto entro il detto termine di quindici giorni quanto nel caso che, entro il termine di dieci giorni come sopra prescritto non abbia versato le altre L. 25.000 necessarie per completare la cauzione o non abbia eseguito nella Cassa comunale il deposito di L. 35.000 che si ritiene debbano occorrere per le spese contrattuali di cui al precedente paragrafo 3, restando in facoltà del Comune di procedere a nuovi atti a tutto rischio e responsabilità del deliberatario.

7. L'aggiudicatario entro otto giorni da quello della avvenuta aggiudicazione, ai termini dell'art. 24 del capitolato speciale di appalto, dovrà far conoscere all'Amministrazione comunale, la persona che egli intende di presentare come supplente e della quale dovrà essere dimostrata la buona condotta e moralità e la idoneità ad assumere l'appalto con la presentazione dei documenti di che alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 del presente avviso.

8. Il deliberatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza dei patti espressi nel capitolato di oneri, che sarà visibile fino al giorno stabilito per l'asta, nella segreteria generale (Ufficio contratti), dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 di ciascun giorno feriale e dalle 10 alle 12 nei giorni festivi.

Livorno, 27 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
Bonomo.

Il segretario comunale
Pozzolini.

12530 — A pagamento

Municipio di Taranto

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di fognatura del Borgo orientale

Alle ore 11 del giorno 9 aprile p. v. sarà tenuto in questo Palazzo di città, innanzi al sindaco o chi per esso, pubblico incanto col sistema della candela vergine, per l'appalto dei lavori di fognatura della Città Nuova (Borgo), in base al progetto e capitolato approvati dal Consiglio comunale con deliberazioni 28 marzo-30 dicembre 1922, debitamente esecutive.

I lavori sono divisi in due lotti:

il primo dell'importo di L. 378.115,57, e il 2° dell'importo di L 294.435,75.

L'asta sarà aperta su questi prezzi di base, ma i lavori stessi s'intendono appaltati a misura secondo il rispettivo ammontare risultante dal capitolato.

Per essere ammessi all'incanto dovranno i concorrenti:

a) presentare il certificato penale e quello di buona condotta di data non anteriore a 4 mesi a quella fissata per l'incanto, nonchè il certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto a norma dell'articolo 77 del regolamento di contabilità dello Stato.

b) eseguire il deposito cauzionale provvisorio determinato in L. 10 000 per il 1° lotto e in L. 8000 per il 2° lotto, quali somme potranno essere rappresentate da numerario, o biglietti di Banca, o titoli di rendita pubblica;

c) eseguire il deposito per spese d'asta, contratto, registro pubblicazione, ecc. stabilito in L. 8500 per il 1° lotto, e in L 7000 per il 2° lotto.

Quest'ultimo deposito non sarà accettato altrimenti che in numerario o biglietti di Banca, e dovrà, in caso d'insufficienza essere aumentato dall'aggiudicatario, fino a completa copertura di tutte le spese innanzi dette.

La cauzione definitiva, stabilita in L. 19,000 per il 1° lotto, e in L. 15,000 per il 2° lotto, dovrà essere versato alla Cassa depositi e prestiti a cura e spese dell'assuntore.

Le condizioni di ammissione delle Società cooperative di produzione e lavoro sono quelle stabilite dalle speciali disposizioni di legge in vigore, le quali si hanno come riprodotte nel presente avviso.

Per le Cooperative stesse che si trovino nelle condizioni per godere delle esenzioni fiscali, il deposito per le spese di asta, contratto, ecc., è ridotto a L. 1200, pel 1° lotto e a L. 1000 per il 2° lotto.

I concorrenti potranno prendere parte alla gara per uno solo o per entrambi i lotti.

Sulla provvisoria aggiudicazione sarà accettata l'offerta di ribasso del ventesimo i cui fatali scadranno alle ore 11 del giorno 26 aprile p. v.

Il progetto e capitolato sono visibili presso questa segreteria comunale (sezione contratti) durante le ore di ufficio.

Taranto, 19 marzo 1923.

Il segretario
delegato ai contratti
Roberto Ruffo.

12532 — A pagamento.

Provincia di Piacenza

Comune di Borgonovo

Ospedale civile di Borgonovo

In seguito alla aggiudicazione provvisoria fatta oggi al signor Gramigna Alfredo di Giovanni, di Borgonovo, dell'affitto del podere Castellina, della estensione di ettari 19,63,48. pari a pertiche piacentine 257 circa, di ragione di questo Ospedale civile, per il prezzo di L. 8700 annue e per nove anni, a decorrere dall'11 novembre 1923,

SI AVVISA

che il termine utile per la presentazione di ulteriori offerte di miglioria sul detto prezzo non inferiore al ventesimo scade il 16 aprile p. v., alle ore 12.

Dette offerte si ricevono nella segreteria dell'Ospedale, nell'orario di ufficio, e così dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 di ciascun giorno eccettuati i festivi.

Borgonovo, 27 marzo 1923.

Per il presidente
Davide Cassinelli.

12538 — A pagamento

Conservatorio della Presentazione in Viterbo

AVVISO D'ASTA
per vendita di immobili

Il 19 aprile prossimo alle ore 9, nella segreteria de pio luogo (via Chigi, n. 5-A) avrà luogo il primo esperimento d'asta a candela per la vendita dei seguenti immobili posti in territorio di Viterbo, in base ai prezzi per ciascuno fissati.

Gli immobili sono venduti corpo e non a misura alle condizioni del capitolato visibile in detta segreteria dalle 10 alle 12 di ogni giorno, esclusi i festivi.

Ogni offerente dovrà effettuare presso la segreteria il previo deposito, a titolo decimo di prezzo e fondo spese, nella cifra rispettivamente indicata.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta a miglioria di vigesima, come ad altro avviso da pubblicare.

Lotto 1.

Terreno S. Barbara di ettari 1,23,50, sez. 7, n. 168, 169, 1348.
Prezzo L. 23.000.
Deposito L. 5800.

Lotto 2.

Terreno Capretta di ettari 1,45,50, sez. 7, n. 55, 1330.
Prezzo L. 20.000.
Deposito L. 5000.

Lotto 3.

Terreno Casalecorna di ettari 0.95.00, sez. 3, n. 475, 1486.
Prezzo L. 14.000.
Deposito L. 3500.

Lotto 4.

Altro terreno a Casalecorna di ettari 0,45,90 sez. 3 nn. 165, 1372
Prezzo L. 9000.
Deposito L. 2300.

Lotto 5.

Terreno a Respoglio di ettari 0,90,10 sez. 12 nn. 154, 1191.
Prezzo L. 10.000.
Deposito L. 2500.

Lotto 6.

Terreno al Bullicame di ettari 0,63,60 sez. 3 n. 772.
Prezzo L. 16.000.
Deposito L. 4000.

Lotto 7.

Terreno Valle Salcine di ettari 0,10,80 sez. 30 n. 567.
Prezzo L. 2000.
Deposito L. 400.

Lotto 8.

Terreno Valle Palombella o Scoponeto di ettari 9,16,50 sez. 25 nn. 37, 38 sub. 1, 2, 3, 175, 176, 179 1/2
Prezzo L. 22.0 0.
Deposito L 5500.

Lotto 9.

Terreno Pian Cardeto di ettari 6,32,00 sez. 6 nn. 131, 140.
Prezzo L. 18.000.
Deposito L. 4500.

Lotto 10.

Terreno Cuffie e Bussete di ettari 39,59,00 sez. 1 nn. 210, 211, 213 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sez. 3 n. 825.
Prezzo L. 65.000.
Deposito L. 16.300.

Lotto 11.

Terreno Mentuccia o Guardiola di ettari 6,23,00, sez. 11, n. 149-18 sub. 1, 2.
Prezzo L. 23.000.
Deposito L. 5800.

Lotto 12.

Tenutella con fabbricato rurale a Valore di ettar 85,57,00 sez. 11, n. 15 sub. 1, 2, 16, 17, 44 sub. 2-A, 3, 4, 5 e 6-A, 50 1/2, 147, 148, 203, sub. 1, 2, 204, 205, 206, 207, 208 sub. 1, 2, 209, 210, 218.
Prezzo L. 220.000.
Deposito L. 55.000.

Lotto 13.

Tenutella con fabbricato rurale alle Bussete di ettari 78,30,10, sez. 11, nn. 36 sub. 1, 2. 3, 38 sub. 1, 2, 3, 39, 44 sub. 1 resto. 1-B e 6-B, 194, 196, 197, 198 sub. 1 e 2 e sez. 30 nn. 468 sub. 1, 2, 469, 470, 471, 472 sub. 1, 2, 473, 959 sub. 1, 2, 960, 961, 962, 963, 964 964 1/2.
Prezzo L. 250.000.
Deposito L. 62.500.

Lotto 14.

Zona di terreno ai Cappuccini con fabbricato detto Scoglio di Frisio di ettari 0,07,20, sez. 12, nn. 996-1 resto, 1154, 994 resto, 993-1 resto.
Prezzo L. 20.000.
Deposito L. 5000.

Lotto 15.

Casa al vicolo Traverso n. c. 1 e 1-A, sez. 32, n. 1034
Prezzo L. 2000.
Deposito L. 500.

Viterbo, 28 marzo 1923.

Il presidente
Duilio Vonni.

12537 — A pagamento.

R. prefettura della provincia di Firenze

AVVISO
di unico e definitivo incanto a termini abbreviati del servizio per il trasporto degli effetti postali nel comune di Firenze

In ordine a disposizione del Ministero delle poste e telegrafi, il giorno 20 aprile p. v., alle ore 10, si procederà in questa Prefettura, avanti il prefetto della Provincia, o di un suo delegato, a un pubblico incanto a termini abbreviati a giorni 10, pel deliberamento definitivo del servizio suindicato.

L'incanto ha per oggetto:

1° il trasporto delle corrispondenze postali ordinarie, raccomandate, assicurate, con valore dichiarato, con o senza assegno accluse in carta, sacchi, ceste, valigie, scatolette e cassette, delle valute metalliche e delle carte-valori postali;

2° il trasporto dei pacchi postali ordinari, di quelli con valore dichiarato e di quelli gravati di assegno senza limite di numero e qualunque ne sia il peso per cadauno, siano essi sciolti o inclusi in sacchi, panieri, reti od altri recipienti;

3° il trasporto di ogni altro oggetto di servizio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, come cassette mobili e piastre per l'impostazione delle corrispondenze, cassette o sacchetti contenenti valori di qualsiasi specie, bilanci, bollatoi, carte e stampati anche fuori uso, apparecchi telegrafici e telefonici, recipienti vuoti in uso nel servizio dei pacchi, provviste di sacchi per corrispondenze, ecc. ecc.;

4° il trasporto dei pacchi postali di qualsiasi specie e peso per ciascuno degli uffici incaricati della distribuzione di essi al domicilio dei destinatari in tutto il territorio del comune di Firenze, anche fuori dazio;

5° il servizio occorrente per la vuotatura delle cassette di impostazione delle corrispondenze parimenti il tutto il territorio del comune di Firenze, anche fuori dazio.

La durata dell'appalto è fissata in anni 9, ossia dal 1° luglio 1923 fino a tutto il 30 giugno 1932.

In corrispettivo del servizio l'Amministrazione delle poste pagherà all'accollatario a rate mensili posticipate l'annua somma che risulterà dalla deliberazione dell'appalto in ribasso di quella di L. 320.000 sulla quale verrà aperto l'incanto.

L'incanto avrà luogo ai termini dell'art. 87 lettera A del vigente

regolamento di contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074, e c'oè mediante offerte segrete redatte in carta bollata da L. 2,40 da presentarsi all'asta o da fare pervenire in piego sigillato a questa Prefettura per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso sulla somma di L. 320.000 anzidetta, dichiarato oltre che in cifre anche in lettere.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'aggiudicatario resta vincolato all'osservanza del capitolato di oneri del servizio cui trattasi, visibile in questa prefettura nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno produrre insieme all'offerta i seguenti documenti:

1° la ricevuta del deposito cauzionale provvisorio di L. 32.000 in numerario o in titoli al valore di Borsa, eseguito presso una tesoreria provinciale;

2° certificato penale di data recente;

3° certificato di buona condotta di data recente;

4° attestato rilasciato da una Prefettura o sottoprefettura dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica ed i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto è stabilita in lire 50.000.

L'appaltatore dovrà all'atto della stipulazione del contratto presentare un supplente il quale dovrà provare la sua idoneità nei modi indicati nel presente avviso ed eleggere il suo domicilio legale in Firenze, come l'appaltatore.

Il deliberatario definitivo dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Tutte le spese inerenti all'appalto, contratto, bollo, copie, tassa di registro e quant'altro occorre, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 25 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
De Angelis.

12505 — A credito.

Reparto costruzioni edilizie di aeronautica

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso degli articoli 87-A e 90
del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che nel giorno 19 aprile 1923, alle ore 10, presso il reparto costruzioni edilizie di aeronautica militare in Roma sul viale Giulio Cesare, n. 4, nella Casermetta sud piano terreno avanti il capo reparto o a chi per esso si procederà a pubblico incanto, ad offerte segrete all'appalto della concessione dello sfalcio erba e pascolo del Poligono di tiro aereo di Furbara per l'ammontare di L. 112.000.

Le condizioni di appalto sono visibili presso il Poligono di Furbara e presso l'ufficio appaltante (Roma, viale Giulio Cesare n. 4, Caserma Cavour), nelle ore d'ufficio.

L'incanto sarà aperto sul prezzo base sopra stabilito e verrà aggiudicato al migliore offerente.

Ciascun aumento nel prezzo base non potrà essere inferiore a L. 100.

La concessione è fatta a corpo e per il periodo dalla firma del contratto fino al 29 febbraio 1924.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta rilasciata dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati; tale documento dovrà essere presentato all'ufficio appaltante non più tardi del 18 aprile 1923.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione del documento sopra indicato, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti all'appalto dovranno presentare le loro offerte su carta da bollo da L. 2 firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti e dovranno contenere le indicazioni del prezzo d'incanto.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno fare a titolo di cauzione presso una sezione di R. tesoreria del Regno un deposito provvisorio di L 12.000 in contanti od in rendita pubblica dello Stato al portatore accettati nella pubbliche casse al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito e presentare o far pervenire a questo comando la relativa quietanza del deposito fatto.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante quand'anche fosse uno solo che avrà offerto un canone annuo superiore a quello stabilito come base d'incanto.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valga o per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2 ed alle tasse di registro a carico degli interessati.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte alla Commissione d'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentate e non giungeranno all'ufficio appaltante prima della apertura dell' incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata relativa ricevuta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico, ed in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Saranno considerati parimenti nulli i partiti che non siano datati, firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effettii giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, inserzioni, contratto, bollo, registro, copie, stampa, diritti di segreteria ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà effettuare all'ufficio appaltante a titolo di anticipazione per spese contrattuali la somma di L. 2500.

Nello stesso giorno dell'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi al seggio d'asta per la stipulazione del contratto.

Roma, 30 marzo 1923.

Il relatore
A. Bellanti.

12506 — A credito.

Arsenale R. Esercito - Napoli

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso dell'art. 87 a) del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 23 del mese di aprile 1923 alle ore 11, si procederà in Napoli, nel locale della Direzione suddetta, situato nel-

l'Arsenale di marina (banchina della darsena) avanti il sig. direttore dell'Arsenale di R. esercito a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

Indicazione degli oggetti

Lotto unico.

9-16 Assicelle di abete del n. 1, gross. mm. 25 mq. 1000.
Prezzo parziale L. 8,50.
Importo totale della provvista L. 8500.
9-108 Tavole di abete del n. 1, gross. mm. 50 mq. 500.
Prezzo parziale L. 17.
Importo totale della provvista L. 8500.
9-109 Tavole di abete del n. 2, gross. mm. 35 a 40 mq. 500.
Prezzo parziale L. 14.
Importo totale della provvista L. 7000.
9-22 Assicelle di larice del n. 1, gross. mm. 25 mq. 500.
Prezzo parziale L. 18.
Importo totale della provvista L. 9000.
9-114 Tavole di larice del n. 1, gross. mm. 50 mq. 200.
Prezzo parziale L. 36.
Importo totale della provvista L. 7200.
9-115 Tavole di larice del n. 2, gross. mm. 35 a 40 mq. 300.
Prezzo parziale L. 30.
Importo totale della provvista L. 9000.
Importo totale del lotto L. 49.200.
Somma per cauzione L. 4920.

Termine per la consegna giorni 40 decorribili dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipato al provveditore l'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmata e chiusa in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato nel presente avviso.

I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto, o presso le Delegazioni del tesoro, presso le Sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso.

Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica, od in biglietti di Stato, o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, o con quei titoli del Debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritti in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti Uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'Ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 10 alle 15 di tutti i giorni non festivi dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere rinchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in Tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura a pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non sieno firmate e suggellate e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Napoli, 28 marzo 1923.

Il relatore
F. Grassi.

12466 — A credito.

Auto Garage Perugia

Società anonima

SEDE IN PERUGIA

Capitale versato L. 2.080.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria (seguito a quella tenuta il 29 marzo), per il giorno di sabato 21 aprile 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del processo verbale della seduta 29 marzo 1923.
2. Rinnovazione totale del Consiglio di amministrazione.
3. Nomina del Collegio sindacale.
4. Fissazione dell'indennità ai sindaci effettivi per il 1923.
5. Comunicazioni eventuali del Consiglio e relative deliberazioni.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, i signori azionisti sono chiamati fino da ora in seconda convocazione per domenica 22 aprile, alle ore 10.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire alla 1ª e occorrendo alla 2ª convocazione dovrà essere effettuato non più tardi del giorno 14 aprile presso la sede sociale in Perugia, piazza Vittorio Emanuele n. 7, o presso la Filiale di Roma, via Isonzo n. 38.

Perugia, 30 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12544 — A pagamento

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzy*, direttore. — Tipografia delle Mantellate.